

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2288}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA
DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 28 gennaio 1988 (Stampati nn. 226, 565)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, TARAMELLI, MACIS e IMPOSIMATO (226);
MANCINO, RUFFILLI, MAZZOLA, BAUSI, RUFFINO, PINTO, GALLO, ACQUA-
RONE, LIPARI, COCO e DONATO (565)**

Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 febbraio 1988*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale ».

ART. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

ART. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presi-

dente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione dalla carica ».

ART. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

ART. 5.

1. La deliberazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

ART. 6.

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio.

2. Il Procuratore della Repubblica, entro il termine di trenta giorni trasmette

con le sue richieste gli atti relativi al Collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al Collegio o chiedere di essere ascoltati.

ART. 7.

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio è istituito un Collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra i giudici dei tribunali del distretto che abbiano almeno otto anni di anzianità nella funzione. Esso è presieduto dal giudice più anziano.

2. Il Collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti.

ART. 8.

1. Il Collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il Pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il Collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Il Procuratore della Repubblica può chiedere al Collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il Collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il Procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

ART. 9.

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al Regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Procuratore della Repubblica perché abbia corso il procedimento secondo le norme vigenti.

ART. 10.

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

ART. 11.

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del Collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

ART. 12.

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

ART. 13.

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo

6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

ART. 14.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.